



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE  
E TERRITORIO,  
INFRASTRUTTURE, OPERE  
PUBBLICHE E TRASPORTI**  
UFFICIO PREVENZIONE E  
CONTROLLO AMBIENTALE

via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
dirigente: ing. Salvatore GRAVINO  
tel. 0971668875  
e-mail: [salvatore.gravino@regione.basilicata.it](mailto:salvatore.gravino@regione.basilicata.it)  
PEC:  
[ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it](mailto:ambiente.territorio@cert.regione.basilicata.it)

C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764

<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI</b>	
<b>BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO INDUSTRIALE EX-MATERIT</b>	
<b>CUP: G42D12000800001</b>	<b>CIG: 541749417A</b>

### **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO COMPLESSO**

(articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006)  
(artt. 43, comma 1, e 169, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<b>Importo a base di gara euro</b>	<b>Importo del contratto euro</b>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	€ 2.294.055,76	
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 114.702,79	
b	Corrispettivo per la progettazione esecutiva	€ 101.492,175	
A	Totale appalto (a.1 + a.2 + b)	€ 2.510.250,73	

Il responsabile unico del procedimento  
Ing. Giuseppe Mancinelli

# SOMMARIO

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	4
<b>Articolo.1. . Oggetto del contratto</b> .....	4
<b>Articolo.2. Ammontare del contratto</b> .....	5
<b>Articolo.3. Ambito soggettivo</b> .....	5
<b>Articolo.4. Condizioni generali del contratto.</b> .....	5
<b>Articolo.5. Corrispettivo</b> .....	6
<b>Articolo.6. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.</b> .....	6
<b>TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI</b> .....	7
<b>Articolo.7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.</b> .....	7
<b>Articolo.8. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.</b> .....	7
<b>Articolo.9. Sospensioni o riprese dei lavori.</b> .....	8
<b>Articolo.10. Oneri obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore.</b> .....	8
<b>Articolo.11. Contabilità dei lavori.</b> .....	10
<b>Articolo.12. Invariabilità del corrispettivo.</b> .....	11
<b>Articolo.13. Variazioni al progetto e al corrispettivo.</b> .....	11
<b>Articolo.14. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.</b> .....	12
<b>Articolo.15. Ritardo nei pagamenti.</b> .....	13
<b>Articolo.16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.</b> .....	13
<b>Articolo.17. Risoluzione del contratto.</b> .....	13
<b>Articolo.18. Recesso</b> .....	14
<b>Articolo.19. Danni e responsabilità civile</b> .....	14
<b>Articolo.20. Foro Competente</b> .....	14
<b>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</b> .....	15
<b>Articolo.21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.</b> .....	15
<b>Articolo.22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.</b> .....	15
<b>Articolo.23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.</b> .....	15
<b>Articolo.24. Subappalto.</b> .....	16
<b>Articolo.25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.</b> .....	17
<b>Articolo.26. Obblighi assicurativi.</b> .....	17
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	18
<b>Articolo.27. Documenti che fanno parte del contratto.</b> .....	18
<b>Articolo.28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.</b> .....	18
<b>Articolo.29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.</b> .....	18
<b>Articolo.30. Diritti di proprietà ed obblighi di riservatezza</b> .....	18
<b>Articolo.31. Brevetti industriali e diritti d'autore</b> .....	19
<b>Articolo.32. Condizione risolutiva espressa</b> .....	19
<b>Articolo.33. Trattamento dei dati personali</b> .....	19
<b>Articolo.34. Domicilio dell'appaltatore</b> .....	19

**CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO**

per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di  
**BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO INDUSTRIALE EX-MATERIT**  
In località agro di Ferrandina (Mt)

L'anno **duemilaquattordici** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Potenza nella sede della Regione Basilicata, in via Vincenzo Verrastro, 4, innanzi a me Dott. \_\_\_\_\_, Segretario Generale della Giunta Regionale di Basilicata e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della Lr n. 9 del 06/06/1986, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16.02.1913, sono comparsi:

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella qualità di Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento \_\_\_\_\_ della Regione Basilicata (C. F. 80002950766 – Partita IVA 00949000764), nel prosieguo denominata Regione, qui domiciliato per la carica di Dirigente Regionale, autorizzato alla stipula del presente atto con Deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

e

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_) con sede in Via \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, nel prosieguo denominata Ditta, in forma singola **(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)** capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

2- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

3- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

4- impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, cooptata ai sensi

dell'articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

### **PREMESSO**

- che con deliberazione di Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato indetta gara a procedura aperta per l'appalto della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit ricadente nel SIN Val Basento;
- che con la stessa deliberazione sono stati approvati i seguenti schemi:
  - domanda di partecipazione,
  - dichiarazione relativa ai requisiti generali rilasciata ai sensi del Dpr n. 445/2000,
  - capitolato speciale, disciplinare di gara,
  - modulo lista per la presentazione dell'offerta economica e contratto;
- che a seguito della gara di appalto esperita i giorni \_\_\_\_\_ il servizio è stato aggiudicato, in via provvisoria, dalla commissione aggiudicatrice nominata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, con il ribasso del \_\_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) sull'importo a base d'asta di € \_\_\_\_\_ e, quindi, per l'importo netto di € \_\_\_\_\_;
- che con determinazione del dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ il suddetto servizio è stato aggiudicato alla ditta \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_ (euro);
- che il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato comunicato ai controinteressati in data \_\_\_\_\_;
- che è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006;
- che con determinazione del dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006;
- che le parti mi dichiarano che i suddetti atti risultano loro ben noti e che agli stessi intendono fare riferimento; pertanto essi si intendono integralmente recepiti anche se non vengono materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo.1.. Oggetto del contratto**

1.Oggetto del presente atto è l'esecuzione da parte dell'appaltatore della progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere per bonifica e messa in sicurezza permanente dell'area industriale ex Materit, nonché la redazione del progetto definitivo, acquisito in sede d'offerta e redatto secondo le indicazioni e le modalità contenute negli elaborati del progetto preliminare. È compreso nel servizio:

- a) La redazione del progetto definitivo, nonché esecutivo dei lavori da eseguire, comprensivi di tutti gli elaborati previsti dal DPR 207/2010;
- b) l'esecuzione di tutti i lavori di bonifica, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto sempre e comunque effettuate secondo le regole

dell'arte;

- c) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti, opportunamente confezionati secondo la normativa vigente;

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010

a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: 541749417A

b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: G42D12000800001.

## **Articolo.2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ )

di cui:

c. euro \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;

d. euro \_\_\_\_\_ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

e. euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

4. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

## **Articolo.3. Ambito soggettivo**

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. Stazione Appaltante, il dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale
2. appaltatore, la ditta denominata
3. responsabile unico della procedura, \_\_\_\_\_,
4. direttore dei lavori, \_\_\_\_\_,

L'appaltatore dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipulazione del presente atto, tra le proprie risorse, un Rappresentante al quale la Stazione Appaltante, nella persona del responsabile unico della procedura o del direttore dei lavori, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza dovrà risultare da apposito mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante. In presenza di tale mandato, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui l'appaltatore proceda alla sostituzione del rappresentante senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'appaltatore nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione definitiva di cui al presente atto d'importo pari al 5% (cinque per cento) della stessa.

## **Articolo.4. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto approvato.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.
5. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e del certificato di avvenuta bonifica secondo la disciplina del presente atto. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. La seguente documentazione è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
  - a. ALLEGATO "A": atto comprovante l'identità e i poteri dell'appaltatore;
  - b. ALLEGATO "B": capitolato prestazionale;
  - c. ALLEGATO "C": copia conforme della cauzione definitiva.
  - d. L'originale è depositato agli atti della Stazione Appaltante.
6. Il presente atto è regolato gerarchicamente:
  - i. dalle clausole del presente atto
  - ii. dalle disposizioni del disciplinare di gara
  - iii. dalle disposizioni del capitolato prestazionale
  - iv. dall'offerta dell'affidataria
  - v. dalle norme di cui alla parte IV, titolo V del D. Lgs. 152/2006, alla L. 257/2002 e al D. Lgs. 81/2008
  - vi. dalle norme di contabilità della Regione Basilicata
  - vii. dal codice civile.

#### **Articolo.5.Corrispettivo**

Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), al netto di IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente atto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la Stazione Appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

#### **Articolo.6. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_, all'indirizzo \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « \_\_\_\_\_ », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al \_\_\_\_\_

comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo.7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista \_\_\_\_\_ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'ordine di servizio di cui al comma 1.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l'appaltatore provveda all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d'appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall'approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 360 (trecentosessanta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8. La consegna di cui al comma 6 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 7 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parte frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.

### **Articolo.8. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro \_\_\_\_\_.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è eventualmente articolato il lavoro, in proporzione a queste.

#### **Articolo.9. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo.10. Oneri obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei

lavori;

- g)** passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h)** la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, dei servizi oggetto del presente atto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

7. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Stazione Appaltante assumendosene ogni relativa alea.

8. L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a)** impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del presente atto;
- b)** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto e nei relativi allegati;
- d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e)** osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- f)** comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le

variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- g) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi assunti;
- h) manlevare e tenere Indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

9.L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla Stazione Appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

10.L'appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante.

11.In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). La società aggiudicataria pertanto comunicherà alla stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. La citata clausola dovrà essere contenuta, a pena di nullità, anche negli eventuali contratti di subappalto. All'uopo l'impresa dovrà presentare un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

12.Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 29.

#### **Articolo.11. Contabilità dei lavori.**

1.La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2.La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3.Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4.Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo.12. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

#### **Articolo.13. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 (DPR 207/10). Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

2. Ai sensi dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/06 (DPR 207/10), sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione, sentiti il direttore dei lavori ed il responsabile unico della procedura, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi oggetto di bonifica, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) per il manifestarsi di errori o di omissioni degli elaborati posti a base della procedura conclusasi con la stipulazione del presente atto che pregiudicano, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione assunta ovvero la sua utilizzazione;
- e) per esigenze finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità della prestazione oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del presente atto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) del corrispettivo originario del presente atto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il direttore dei lavori abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

4. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso di esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti.

5. Ove le varianti di cui alla predetta lettera d), eccedano il quinto del corrispettivo originario del presente atto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del presente atto medesimo e indice una nuova procedura di affidamento alla quale è invitato l'appaltatore.

6. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento delle prestazioni eseguite e del 10% (dieci per cento) di quelle non eseguite, fino a quattro quinti del corrispettivo del presente atto.

7. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto,

la mancata od erronea identificazione della normativa vincolante per la predisposizione degli elaborati, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati stessi. Qualora per uno dei casi previsti dal presente articolo, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dei lavori redige una apposita perizia estimativa, corredata di relazione in cui sono indicati i presupposti di fatto e di diritto che la hanno resa necessaria, nonché di specifiche tecniche relative alle variazioni proposte. Gli elaborati predetti, redatti dal direttore dei lavori, sono inviati al responsabile unico della procedura che ne propone, previo relativo esame, l'approvazione da parte della Stazione Appaltante. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma del presente articolo consentono di disporre varianti in corso d'esecuzione è demandato al responsabile unico della procedura, che vi provvede con apposita relazione di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

#### **Articolo.14.Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legge 69/2013 è prevista la corresponsione obbligatoria da parte della stazione appaltante in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo pari a € 250.000,00, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
  - a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
  - b. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nonché di una polizza indennitaria decennale, nelle forme di cui all'articolo 22, comma 4, del presente contratto.
7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti

- dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
  - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
  - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
  - e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo.15.Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Articolo.16.Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo.17.Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

#### **Articolo.18.Recesso**

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua il loro collaudo. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r..

2. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

3. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

4. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. In ogni caso di recesso l'appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Stazione Appaltante.

5. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

#### **Articolo.19.Danni e responsabilità civile**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Articolo.20.Foro Competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la Stazione Appaltante, è competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo.21.Adeempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

- 1.L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
- 3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4.L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5.Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

#### **Articolo.22.Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

- 1.L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
- 2.Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
- 4.Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5.L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **Articolo.23.Adeempimenti in materia antimafia e in materia penale.**

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
- 2.maggio 1965, n. 575, in base alla comunicazione rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998.
3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli

#### **Articolo.24.Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
  - b) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
  - c) L'appaltatore si impegna a depositare presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione Appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.
6. L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.
7. Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore. L'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso. L'appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappaltatore deve inoltre rispettare le disposizioni di cui all' art. 3, comma 9, della Legge 136/10.

8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Stazione Appaltante revoca l'autorizzazione al subappalto.

9. La Stazione Appaltante non autorizza il subappalto nei casi in cui il subappaltatore:

- a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente atto;
- b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

#### **Articolo.25. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_ per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_ per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

#### **Articolo.26. Obblighi assicurativi.**

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di \_\_\_\_\_, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:

- a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
- b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a euro \_\_\_\_\_.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

5. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi

derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati annualmente.

- a. a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), rivalutato annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
- b. per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo.27.Documenti che fanno parte del contratto.**

- 1.Costituisce parte essenziale e sostanziale del presente contratto il Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.
- 2.Fanno altresì parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
  - gli elaborati grafici progettuali;
  - l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
  - i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
  - il cronoprogramma.

### **Articolo.28.Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

- 1.Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
- 2.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

### **Articolo.29.Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

- 1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2.Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
- 3.Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

### **Articolo.30.Diritti di proprietà ed obblighi di riservatezza**

- 1.La Stazione Appaltante acquisisce la piena proprietà della progettazione definitiva nonché esecutiva oggetto della prestazione e non assume alcuna responsabilità su eventuali soluzioni adottate dalla ditta che violino diritti d'autore, brevetto o quant'altro di proprietà di altri.
- 2.L'Aggiudicatario si impegna, altresì, ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di

qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e a rispettare quanto contenuto nel decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo.31. Brevetti industriali e diritti d'autore**

- 1.L'appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2.Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Stazione Appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3.Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Stazione Appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

#### **Articolo.32.Condizione risolutiva espressa**

- 1.Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

#### **Articolo.33. Trattamento dei dati personali**

- 1.Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
- 2.La Regione Basilicata, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3.La trasmissione dei dati dall'appaltatore alla Regione Basilicata avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. 196/2003.
- 4.Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 5.Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **Articolo.34. Domicilio dell'appaltatore**

- 1.Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso .....  
.....

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_  
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 - Ambito oggettivo

Articolo 5 – corrispettivo

Articolo 7 -Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Articolo 8 - Penali

Articolo 10 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'appaltatore

Articolo 13 – variazioni al progetto e al corrispettivo

Articolo 16 – regolare esecuzione e collaudo

Articolo 14 - Pagamenti

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

Articolo 18 - Recesso

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile

L'appaltatore \_\_\_\_\_

Richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, atto che ho letto alle parti sopra convenute e costituitesi, le quali da me interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà manifestatami e quindi lo hanno sottoscritto qui in calce ed a margine di ogni foglio, nonché degli allegati.

Di tutti gli allegati al presente contratto è stata omessa la lettura per concorde volontà delle parti che me ne hanno dato dispensa, avendomi le stesse dichiarato di averne preso esatta conoscenza.

REGIONE BASILICATA

APPALTATORE

Il Dirigente Generale del Dipartimento  
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità  
(Dott. \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_  
(Dott. \_\_\_\_\_)

L'UFFICIALE ROGANTE  
DELLA REGIONE BASILICATA  
(Dr. \_\_\_\_\_)

Il presente atto si compone di \_\_\_\_\_ facciate dattiloscritte per intero e fin qui della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE  
DELLA REGIONE BASILICATA  
(Dr. \_\_\_\_\_)